

# La percezione del matrimonio prima del Concilio di Trento (Venezia, 1420-1545)

CECILIA CRISTELLON

Nel 1563, nella fase finale del Concilio di Trento vennero emanate, con il decreto *Tametsi*, le nuove norme relative al matrimonio, intese ad assicurare il controllo ecclesiastico sull'unione nuziale, che doveva necessariamente essere celebrata dal parroco durante la messa, dopo le pubblicazioni per tre domeniche successive, ed essere registrata negli appositi registri parrocchiali. Se dopo Trento la certezza del matrimonio era determinata dalla registrazione dell'atto, nel periodo pretridentino era invece stabilita in base ad un codice di significati e di valori consuetudinari: analizzare la percezione della formazione del matrimonio e della sussistenza dell'unione coniugale nel periodo preconciolare è l'obiettivo di questo contributo. Le fonti principali su cui si basa questo lavoro sono le cause matrimoniali discusse davanti al tribunale patriarcale di Venezia dal 1420 (anno cui risale il primo processo matrimoniale documentato nell'Archivio patriarcale di Venezia) al concilio di Trento<sup>1</sup>.

**1.** Con il XII secolo all'interno della Chiesa trionfò definitivamente la dottrina consensualistica del matrimonio: causa efficiente del matrimonio era esclusivamente il consenso dei contraenti. La pubblicità dell'unione, pur incoraggiata *ad honestatem*, non era necessaria né alla validità né alla sacramentalità dell'unione. Il consenso poteva essere espresso in forma pubblica, privata, o segreta; non era vincolato all'espressione verbale, poteva esplicarsi in tappe successive, essere implicito alla continua frequentazione o alla convivenza della coppia (Seidel Menchi 2001a). Il confine fra sponsali, matrimonio e concubinato è labile: un uomo può disconoscere un matrimonio di durata pluridecennale coronato dalla nascita di figli riconosciuti come legittimi e pur avendo indicato la moglie come «consorte» nel proprio testamento (ASPV, CM-1); un altro, cui si chiede se sia sposato o meno con la donna che egli rivendica in moglie, risponde incerto: «forse che sì» (ASPV, CM-2). La difficoltà di accertare il consenso alle nozze, fa sì che la maggior parte di processi pretridentini siano intentati proprio allo scopo di fare chiarezza sulla sussistenza o insussistenza del vincolo<sup>2</sup>.

**2.** Per il diritto canonico la distinzione fondamentale fra *coniugio* e concubinato è determinata dall'*affectio*, sentimento proprio del matrimonio, capace di trasformare il concubinato in *coniugio*<sup>3</sup>. Il tribunale ecclesiastico, di conseguenza, indaga piuttosto i segni dell'*affectus* che il momento dell'espressione del consenso, spesso difficile da provare (Brundage 1987; Ferrante 1998, 2004) e ritenuto talora privo di importanza nella costituzione del vincolo: è possibile ad esempio che una donna

intenti un processo di preteso matrimonio senza neppure menzionare le nozze (Cristellon 2001).

I gesti quotidiani della coppia, le reti di relazioni dei presunti coniugi, i rapporti intrattenuti con le famiglie di origine, il giudizio della comunità sono messi al vaglio e interpretati secondo un codice di significati consuetudinario che è in grado di identificare il consenso nuziale anche qualora non si sia espresso puntualmente e sa distinguere la moglie dalla concubina per il diverso ruolo che il marito le attribuisce all'interno della famiglia e per le mansioni che le sono affidate nella gestione della casa.

**3.** Nel periodo preso in esame la convivenza è spesso assimilata al matrimonio tanto dai laici quanto dalle gerarchie ecclesiastiche: La Chiesa tende ad assimilare la convivenza ai matrimoni 'clandestini' poiché è incline a presumere che essa, soprattutto fra persone appartenenti allo stesso ceto sociale, sia manifestazione esteriore dell'intimo consenso dei conviventi, che crea un vincolo indissolubile. Il diritto civile suffraga questa interpretazione: Bartolo, ad esempio, ritiene che la convivenza fra un uomo e una donna di pari ceto costituisca presunzione di matrimonio (Brundage 1987, 436), Baldo nota come «in consuetudine liberae mulieris tentae in domo in schemate in ordine et onere nuptiali matrimonium praesumitur nisi in contrarium interveniat protestatio» (Valsecchi 1999, 491). A meno che l'unione di convivenza non sia esplicitamente indicata come concubinaria, magari perché formalizzata come tale davanti a un notaio (Barni 1949; Esposito 2000), può essere sottoposta al giudizio del giudice ecclesiastico con buone possibilità di essere dichiarata vero matrimonio: per scongiurare questa eventualità capita che un uomo intenzionato a porre fine a un rapporto di concubinato chieda al vicario di far verbalizzare le dichiarazioni della compagna, la quale ammette di non essere unita a lui da alcun vincolo nuziale e dichiara di non intendere, in futuro, muovergli causa a scopo di matrimonio (ASPV, AMP-1)<sup>4</sup>.

**4.** Abbiamo detto che, per il diritto canonico, ciò che distingue il matrimonio dal concubinato è l'*affectus*: si tratta di un sentimento moderato che non deve sconfinare in una passione smodata, la quale può sì manifestarsi nell'uomo all'inizio di una relazione, ma deve essere opportunamente frenata dalla donna per far sì che sfoci in un'unione onesta.

La passione, ad esempio, può essere il movente che spinge un uomo molto giovane a sposare una donna più anziana, appartenente ad un ceto sociale inferiore, incline a gestire la propria sessualità come una «risorsa»<sup>5</sup>. «Imbriago d'amor» l'uomo non riesce a contenere il proprio sentimento e a controllare le proprie pulsioni erotiche, che gli impongono di trasgredire le più comuni norme del codice sociale vigente (ASPV, CM-3). Se la passione giustifica la stipulazione di un matrimonio socialmente incongruo, è bene che non caratterizzi poi l'unione coniugale, la quale potrebbe altrimenti venire identificata con una relazione *fornicaria*: la donna che intende dimostrare di essere legata al compagno da un vincolo nuziale e non concubinario presenterà al giudice delle lettere nelle quali il marito la appella «consor-

te cara» (ASPV, CM-1) o addirittura «sorella mia carissima» ASPV, CM-4) o, ancora, dichiarerà di essere stata da lui richiesta ai genitori come «fia» (ASPV, CM-5).

L'amore che caratterizza – per età e status dei partner<sup>6</sup> – un'unione socialmente congrua non esclude la passione ma la manifesta con delicatezza. Non «imbriago de amor», in questo caso, bensì «filocaptus» o «captus amore» (ASPV, CM-6), l'innamorato dà inizio al rituale del corteggiamento: la sua frequenza di una strada prima poco praticata manifesta che egli «us[a] della via» per amore, ancor prima che si decida a fare «acto né cigno né signal alcuno» «come suol far i zoveni» (ASPV, CM-7).

Scenario consueto del primo incontro fra giovani è la festa. La vicinanza consentita dal ballo favorisce l'espressione di segni chiaramente identificati come «signa amoris»: è il caso delle mani che si stringono anziché sfiorarsi (ASPV, CM-8). La relazione nasce per iniziativa dell'uomo, ma è alimentata dal sentimento della donna, che deve eguagliare quello di lui: «L'è vero che como fano li innamorati, molte volte io ho parlato de di con el dicto Martin palam et publice, perché io li voleva ben a lui e lui a mi... el nostro amor comenzò el zorno de ogni santo, et serano ani tre a la festa de ogni santo proximo... et questo amor è durato tra lui e mi fino alla festa de San Victore proximo passato, et al continuo tuto questo tempo è continuato il nostro amor... sì che molte volte ho etiam parlato in secreto cum dicto Martin... il qual veniva li a quella villa per amor mio, per vedermi e parlarmi, et parlavami in su la strada passando la zente, et li parlamenti nostri erano che io voleva ben a lui e lui a mi» (ASPV, CM-9). La condivisione del sentimento porta alla condivisione degli oggetti: un oggetto di valore simbolico quale l'anello (Chénon 1912), ad esempio, può passare dal dito dell'innamorato a quello dell'innamorata, che lo tiene per qualche giorno quindi lo restituisce per poi chiederlo nuovamente «per qualche dì» (ASPV, CM-8): siamo ancora in una fase che precede la solennizzazione del vincolo, quando l'anello viene definitivamente donato alla sposa.

Quando le nozze sono, in forma più o meno solenne, celebrate, il rituale prevede che si compiano dei gesti ritenuti espressione stessa del consenso nuziale (il tocco della mano), o mimetici della consumazione del matrimonio (il bacio)<sup>7</sup>. Il bacio scambiato in pubblico oltrepassa la soglia del pudore: è un gesto che si compie solo sotto la pressione dei parenti, da sposi che arrossiscono d'imbarazzo (ASPV, CM-10; ASPV, CM-11). Per questo motivo esso non entra a far parte dell'iconografia nuziale del XV e XVI secolo (Seidel Menchi 2001b).

Il rituale del consenso impone alla sposa un ruolo per lo più passivo nella celebrazione delle nozze, sia che essa lo interpreti ostentando un iniziale diniego (Seidel 1994; Chojnacki 2001), sia che le accolga con viso allegro e «bona ciera» (ASPV, CM-11). Nei matrimoni d'inclinazione, però, nelle unioni di giovani che hanno avuto modo di frequentarsi e conoscersi, non meraviglierà gli invitati un «insinuarsi addomesticato, per nulla trasgressivo in quanto segno di *maritalem affectum* della mano [della sposa] tra le cosce del marito» (Orlando 2001).

Nel periodo che segue le nozze e che precede talora la coabitazione (ma non necessariamente la consumazione), l'addomesticamento fra i novelli sposi avviene all'insegna della convivialità e della festa. In queste occasioni appellativi e gesti che ai nostri occhi appaiono come camerateschi vengono invece subito identificati dagli

astanti come chiari segni di «*amorem magnum*», come quando un Francesco Toscano si rivolge alla compagna «dicendo ‘*vechia mia*’, *prout faciunt iuvenes amore capti*», dandole delle pacche sulle spalle «*prout solent facere amatores*» (ASPV, FC-1).

La musica e il canto svolgono un ruolo importante durante la festa nuziale (Weiss 1998); nel periodo successivo alle nozze essi costituiscono un veicolo di comunicazione fra gli sposi entrando a far parte del rituale dell’addomesticamento. Lo sposo trascorre in casa della sposa tre o quattro giorni «*de briga[ta]*»; i pasti comuni sono accompagnati dal canto dello sposo, cui si unisce qualcuno dei presenti (ad esempio una cugina dello sposo), ma non la sposa, la quale orienta però la melodia secondo le proprie preferenze: «*saveu la tal canzon?*» chiede al marito affinché la intoni: questo dialogo fra sposi viene interpretato, nel giudizio della comunità, come segno di consenso all’unione (ASPV, CM-11).

Prima che la coppia dia inizio ad una stabile convivenza possono passare mesi e addirittura anni. Nel frattempo lo sposo ha libero accesso alla casa della sposa, dove spesso dorme e mangia in compagnia di lei. Il pasto comune, in particolare, riveste importantissima valenza simbolica della *fides* tra gli sposi: Sara Luperini ricorda che, dopo Trento, uomini che avevano contratto matrimonio secondo una ritualità preconciliare, relegati al rango di concubini, protestano di aver trattato la compagna come moglie «tanto a letto quanto a mensa» (Luperini 2004). Non a caso, inoltre, la separazione fra i coniugi è definita «di letto e di mensa».

La frequentazione della casa della sposa da parte dello sposo è avvertita agli occhi della comunità come un diritto che può essere rivendicato anche con la violenza. Se i vicini si affacciano alla finestra per mettere fine agli schiamazzi di un uomo cui è negato l’accesso alla casa di una donna e cerca di sfondarne la porta a calci, si ritraggono non appena questi dichiara che la donna è sua moglie: proprio l’esercizio di tale violenza, espressione dell’autorità maritale sulla sposa<sup>8</sup>, viene da questa addotta a presunzione di matrimonio in tribunale.

**5.** Dal momento in cui ha inizio la convivenza, la figura della moglie si delinea, per distinguersi da quello della concubina, in base all’atteggiamento assunto nei suoi confronti dal marito, al tipo di rapporto che lega la coppia alle famiglie dei rispettivi partner, al ruolo svolto dalla donna nella gestione della casa (ASPV, AMP-6).

Quando la donna appartiene a un ceto sociale inferiore rispetto a quello del compagno, ogni elemento che dimostri la volontà dell’uomo di innalzarla al suo status costituisce agli occhi della comunità una presunzione di matrimonio: i vestiti e i gioielli indossati distinguono la moglie dalla concubina (Eisenach 2004, 285), così come il fatto che sia ammessa alle frequentazioni di nobildonne; o quello, molto importante, che sappia leggere (ASPV, CM-1). L’atteggiamento dell’uomo verso la famiglia della compagna distingue l’unione nuziale da quella concubinaria: il fatto che il marito lavi le mani alla madre della compagna prima che si siedano assieme a tavola e le si rivolga con l’appellativo di «*madona*», ad esempio, è addotto a presunzione di matrimonio (ASPV, CM-1). La cura del compagno – il fatto che gli tagli la «*zazzera*» e «*conci la barba*» – e la gestione della casa sono altrettanti elementi

che contraddistinguono la figura della moglie. I servi accorrono ai suoi comandi; suo è il controllo dei pasti (anche se il marito dorme presso la concubina ad esempio, mangia presso la moglie, oppure manda qualcuno a prendere il cibo preparato da lei) (ASPV, CM-1); sua è la gestione della dispensa, di cui conserva le chiavi: molte stampe quattrocentesche rappresentano la matrona con le chiavi alla cintura (Ranum 2001), e nei processi matrimoniali il fatto che essa conservi le chiavi concorre a provare il matrimonio (ASPV, CM-12).

La figura della moglie che si delinea attraverso i processi matrimoniali, dunque, riflette l'immagine biblica di Sara, cui era stato raccomandato, nel momento del commiato dai genitori, di onorare i suoceri, amare il marito, reggere la famiglia e dimostrarsi irreprensibile: Sara è la figura prediletta nella letteratura pastorale indirizzata alle spose del XIII secolo e continuerà ad incarnare la figura ideale di moglie anche in molti testi di fine Medioevo (Vecchio 1995).

<sup>1</sup> Alla fase attuale della ricerca sono stati schedati su supporto informatico 706 casi di conflittualità matrimoniale sottoposta al giudizio del magistrato ecclesiastico, relativi al periodo 1420-1500. I processi del periodo successivo, anch'essi esaminati e utilizzati qualitativamente in questo articolo, non sono ancora stati schedati informaticamente e non sono stati utilizzati per le considerazioni di tipo quantitativo che si propongono in questo saggio.

<sup>2</sup> Nel periodo compreso tra il 1420 e il 1500, dei 706 casi di conflittualità matrimoniale sottoposti al giudizio del tribunale veneziano attualmente schedati il 38% è di preteso matrimonio, 19% di nullità, 17% di separazione, 1% di sponsali, 25% non classificabili.

<sup>3</sup> Cfr. Brundage 1987, 297, nn. 182-3. Per giustificare il fatto, l'autore della *Summa Parisiensis*, che è il primo a risolvere il problema del concubinato distinguendo tra concubinato con e senza affetto maritale (il primo dei quali costituiva matrimonio, il secondo mera

fornicazione), si richiama alla legge salica. Altri autori fra cui Sicardo da Cremona o Uguccio fanno propria questa distinzione e identificano il concubinato con il matrimonio clandestino. Cfr. inoltre Gaudemet 1989, 116, 382; Quaglioni 2001, 61-79, 65. Per un'analisi del significato giuridico dell'*affectus maritalis* cfr. Pedersen 2000, 153-175.

<sup>4</sup> Il vicario interroga la donna per accertarsi che rilasci la sua dichiarazione «nullo sibi metu incusso aut violentia sed sponte et libere». Casi analoghi in ASPV, AMP-2; ASPV, AMP-3; ASPV, AMP-4; ASPV, AMP-5.

<sup>5</sup> Riprendo il termine da Ferrante 1987.

<sup>6</sup> Cfr. sull'argomento, Barbaro 1915; Chojnacki 2000; 2001, 207-208. Per un confronto cfr. Molho 1994 sull'età del matrimonio a Firenze.

<sup>7</sup> Cfr. Niccoli 1995, 225. Sul valore giuridico del bacio cfr. inoltre Tamassia 1885.

<sup>8</sup> L'esercizio di una «modica» violenza sulla moglie da parte del marito costituiva uno degli aspetti del suo *ius corrigendi*. Cfr. in proposito Quaglioni 2000.

## Riferimenti archivistici

ASPV Venezia, Archivio Storico della Curia Patriarcale

AMP: ASPV, *Actorum mandatorum praeceptorum*.

CM: ASPV, *Causarum matrimoniorum*.

FC: ASPV, *Filciae causarum*.

S: ASPV, *Sententiarum*.

ASPV, CM-1, vol. 7, Bernardina de Guzonibus vs Bernardino conte di Collalto, 1500.

ASPV, CM-2, vol. 3, Damiano Masarachias vs Marieta filia domine Bone sclavone, 1525.

ASPV, CM-3, vol. 21, Helisabeth filia Iohannis Buttarii vs Gaspere Ioannis Pistoris, 1522.

ASPV, CM-4, vol. 8, Argentina vs Agostino del Zonta, 1505.

ASPV, CM-5, vol. 1, Isabella vs Iacopo da Marignano, 1554

ASPV, CM-6, vol. 10, Elena Rosso vs Ludovico Bono, 1508-1509.

ASPV, CM-7, vol. 9, Alessandro de Pastis vs Marietta Zeno, 1506.

ASPV, CM-8, vol. 7, Marietta q. Andree Matheis vs Vincentio Dragano, 1503.

ASPV, CM-9, vol. 9, Martino q. Baptiste Cursii vs Giovanna filia Liberalis de Arteno, 1507.

ASPV, CM-10, vol. 7, Niccolò q. Dominici Cortesii vs Angela filia Sebastiani Cavazza, 1503-1508

ASPV, CM-11, vol. 12, Clara Marcello vs Francesco de Orlandis, 1512.

ASPV, CM-12, vol. 3, fasc. 3, Barbarella de Pastis vs Giorgio Zaccarotto, 1470.

ASPV, AMP-1, reg. 32, 10 agosto 1472, Declaratio pro Vito toscano et Leonarda.

ASPV, AMP-2, reg. 10, Giovanni di Pergamo vs Isabetta, 30 marzo 1444.

ASPV, AMP-3, reg. 17, 14 aprile 1455, istanza di Giovanni q. Petri de la brazza, sclavone.

ASPV, AMP-4, reg. 32, 3 luglio 1472.

ASPV, AMP-5, reg. 32, 17 luglio 1472.

ASPV, AMP-6, regg. 26-29, Bartolomeo Alovixii draperius vs Maria de Andrea, 8 luglio 1465-16 luglio 1466.

ASPV, FC-1, vol. 3, Helisabeth filia Marini hartaroli vs Franciscus Amizo, 1520.

## Riferimenti bibliografici

F. Barbaro 1925, *De re uxoria liber in partes duas*, a cura di A. Gnesotto, Padova.

G.L. Barni 1949, *Un contratto di concubinato in Corsica nel XII secolo*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 12, 1949, 131-155.

J.A. Brundage 1987, *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe*, The University of Chicago Press, Chicago and London.

E. Chénon 1912, *Recherches historique sur quelques rites nuptiaux*, «Nouvelle revue historique de droit français et étranger», 36, 573-660.

S. Chojnacki 2000, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.

S. Chojnacki 2001, *Valori patrizi nel tribunale patriarcale: Girolamo da Mula e Marietta Soranzo (Venezia 1460)*, in S. Seidel Menchi,

D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVII secolo*, Il Mulino, Bologna, 199-245.

C. Cristellon 2001, *Ursina Basso contro Alvise Soncin: il «consilium» respinto di Bartolomeo Cipolla e gli atti del processo (Padova e Venezia 1461-1462)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVII secolo*, Il Mulino, Bologna, 279-303.

E. Eisenach 2004, «*Femine e zentilhomini: concubinato d'élite nella Verona del Cinquecento*», in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni: Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (secc. XIV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna, 269-303.

A. Esposito 2000, *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi*

- nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo germanico in Trento. Quaderni, 53; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I), Il Mulino, Bologna, 499-517.
- L. Ferrante 1987, *La sessualità come risorsa (Bologna secolo XVII)*, «Melanges de l'École Française de Rome», 99, 989-1116.
- L. Ferrante 1998, *Legittima concubina, quasi moglie anzi meretrice. Note sul concubinato tra medioevo ed età moderna*, in A. Biondi (a cura di), *Modernità: definizione ed esercizi*, CLUEB, Bologna, 123-141.
- L. Ferrante 2004, «*Consensus concubinarium*»: un'invenzione giuridica per il principe? in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni: Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia* (secc. XIV-XVIII), Il Mulino, Bologna, 107-132.
- J. Gaudemet 1989, *Il matrimonio in Occidente*, SEI, Torino.
- S. Luperini 2004, *Il gioco dello scandalo. Concubinato, tribunali e comunità nella diocesi di Pisa (1597)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni: Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia* (secc. XIV-XVIII), Il Mulino, Bologna, 383-415.
- A. Mohlo 1994, *Marriage Alliance in Late Medieval Florence*, Cambridge University Press, Cambridge-London.
- O. Niccoli 1995, *Baci rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il concilio di Trento*, in S. Bertelli, M. Centanni (a cura di), *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, Ponte alle Grazie, Firenze, 224-247.
- E. Orlando 2001, «*Neque pubes neque pubertati proxima*». *Adolescenza e matrimonio nella Padova di metà Quattrocento*, *Atti del Convegno Internazionale Tribunali del matrimonio: esperienze a confronto* (Trento, 24-27 ottobre 2001), in corso di stampa.
- F. Pedersen 2000, *Marriage Disputes in Medieval England*, New York University Press, London and Rio Grande.
- D. Quaglioni 2000, «*Divortium a diversitate mentium*». *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I), Il Mulino, Bologna, 95-118.
- D. Quaglioni 2001, «*Sacramenti detestabili*». *La forma del matrimonio prima e dopo Trento*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVII secolo*, Il Mulino, Bologna, 61-79.
- O. Ranum 2001, *I rifugi dell'intimità*, in P. Ariès, G. Duby (a cura di), *La vita privata. Dal Rinascimento all'Illuminismo*, Laterza, Roma-Bari, 161-204.
- M. Seidel 1994, *Hochzeitsikonographie im Trecento*, «Mitteilungen des Kunsthistorisches Instituts in Florenz», 38, 1994, 1-47.
- S. Seidel Menchi 2001a, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pretridentino*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVII secolo*, Il Mulino, Bologna, 17-60.
- S. Seidel Menchi 2001b, *Dal tocco della mano all'inanellamento. Immagini di matrimonio, Atti del Convegno Internazionale Tribunali del matrimonio: esperienze a confronto* (Trento, 24-27 ottobre 2001), in corso di stampa.
- N. Tamassia 1885, *Osculum interveniens* (Contributo alla storia dei riti nuziali), «Rivista Storica Italiana», 2, 241-264.
- C. Valsecchi 1999, *Causa matrimonialis est gravis et ardua, 'Consiliatores' e matrimonio fino al Concilio di Trento*, «*Studi di Storia del Diritto*» (Annali dell'Istituto di storia del diritto italiano della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, 19), II, Milano, 408-580.
- S. Vecchio 1995, *La buona moglie*, in Ch. Klapisch Zuber (a cura di), *Storia delle donne. Il Medioevo*, Laterza, Roma-Bari, 129-165.
- S.F. Weiss 1998, *Medieval and Renaissance Wedding Banquets and Other Feast*, in M. Carlin, J.T. Rosenthal, *Food and eating in Medieval Europe*, New York University Press, London-Rio Grande, 159-174.